



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

Assessorato alla Solidarietà Sociale e Sanità

BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2010

(Art. 11, Legge n. 431/1998)

La Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 2076 del 23.09.2011 ha individuato i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art.11 L.431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2010.

E' indetto, pertanto, Bando di concorso pubblico per accedere a tale beneficio.

ART.1 - REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi previsti dall'art.11 della Legge 431 del 09/12/1998, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria Comunale i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) **Per gli immigrati, possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (art. 11, comma 13, D. Legge 25/6/2008 n.112 coordinato con legge di conversione 6/8/2008 n.133), fatta salva la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dal presente Bando.**
- c) Titolarità di un contratto di locazione.
Quest'ultimo dovrà avere tutti i seguenti requisiti:
 - 1) essere riferito ad immobile collocato sul territorio del Comune di Giovinazzo;
 - 2) riguardare un alloggio destinato a civile abitazione;
 - 3) essere un contratto di locazione ad esclusivo uso abitativo;
 - 4) essere relativo ad alloggio utilizzato come residenza stabile da parte del nucleo familiare del richiedente, nell'anno di riferimento del rimborso o porzione di esso;
 - 5) non riguardare un appartamento di civile abitazione classificato al N.C.E.U. nella categoria di lusso A/1, ed inoltre nelle cat. A/7, A/8 e A/9;
 - 6) risultare regolarmente registrato in data antecedente a quella di apertura del presente Bando. Per data di registrazione si intenderà quella riportata sul timbro attestante l'avvenuta registrazione, apposto sul contratto stesso a cura dell'Ufficio RR.II.;
 - 7) essere intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, salvo i casi di:
 - separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto;
 - avvenuto decesso dell'iniziale titolare del contratto di locazione, purchè il nucleo familiare era convivente con l'intestatario del contratto;
 - 8) essere riferito all'anno 2010 o frazione di esso;
 - 9) essere riferito ad alloggio costituente unità immobiliare in catasto a sé stante. Ossia non

potranno essere accettati contratti di locazione stipulati per l'affitto di solo alcuni vani contenuti all'interno di abitazioni della quale costituiscono una porzione;

10) essere in regola, in riferimento al pagamento dell'imposta annuale di registrazione;

11) non essere relativo ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto quest'ultimo è già soggetto alla riduzione del canone di locazione prevista dall'art.33 della L.R. n.54/84;

- d)** Residenza anagrafica nel Comune di Giovinazzo, e specificatamente presso l'alloggio per il quale chiede il rimborso dell'affitto, per l'intero periodo di tempo relativo alla locazione dell'immobile ad uso abitativo di cui alla lett. c). Qualora, nell'anno 2010, con contratto di locazione efficace o rinnovato nei modi di Legge, l'interessato abbia provveduto a cambiare la propria residenza anagrafica presso altra abitazione differente da quella oggetto del rimborso, il beneficio potrà essere riconosciuto al richiedente solo fino alla data di permanenza della residenza anagrafica nell'abitazione in questione;
- e)** Non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art.2 lettere "c" e "d" della L. R. n.54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- f)** Non aver usufruito di altro contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione relativo all'anno 2010;
- g)** Non aver usufruito delle agevolazioni di carattere fiscale previste dall'art.11 della Legge 431/98;
- h)** Reddito annuo imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (€ 11.985,22), come stabilito dal D.M.LL.PP. del 07/06/1999, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito stesso risulti non inferiore al 14%;
- i)** Reddito convenzionale annuo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a quello stabilito dalla Regione Puglia, € 14.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito convenzionale stesso risulti non inferiore al 24%.

In riferimento ai punti **h)** e **i)** si precisa che **nel reddito annuo complessivo vanno computati, oltre i redditi soggetti ad IRPEF, anche gli emolumenti, le indennità, le pensioni, i sussidi a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esentasse** (a titolo meramente esemplificativo: assegno o pensione sociale, indennità, rendita INAIL, assegno al nucleo familiare con tre figli minori, assegno di maternità, assegni e pensioni di invalidità civile, contributo per servizio civico, ecc.).

Ai sensi della Legge 5.8.78 n.457 e successive modificazioni, la determinazione del reddito complessivo annuo del nucleo familiare è diminuita di €516,46 per ogni figlio, privo di reddito, che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Si precisa che:

per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge.

Si specifica che i redditi da considerare sono quelli prodotti dall'intero nucleo familiare nell'anno 2010. Pertanto, qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente

risultasse mutata rispetto a quella dell'anno 2010, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi complessivamente prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare dell'interessato nell'anno di riferimento del rimborso. Sarà cumulato, inoltre, il reddito prodotto nell'anno 2010 dal coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno di mantenimento del coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre attinente all'anno del rimborso.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nella situazione di famiglia anagrafica.

Art.2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso lo sportello dell'Ufficio Solidarietà Sociale.

La domanda dovrà essere presentata entro il **termine perentorio del 23 NOVEMBRE 2011** direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo, oppure spedita a mezzo raccomandata al Sindaco del Comune di Giovinazzo – Piazza Vittorio Emanuele II – 70054 Giovinazzo indicando la dicitura “BANDO LEGGE 431/98 – FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2010”. Per la validità delle stesse, farà fede la data di spedizione della raccomandata, desunta dal timbro postale.

Ai fini di una rapida istruttoria delle istanze e al fine di evitare richieste di integrazione documentale è consigliabile allegare alla domanda la seguente documentazione:

1. Copia contratto di locazione regolarmente registrato avente tutte le prerogative riportate dall'art.1 del presente Bando;
2. Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di registrazione per l'anno 2010;
3. Copia eventuali comunicazioni scritte, da parte della proprietà, circa l'avvenuto adeguamento agli indici ISTAT, dei canoni di locazione mensili, in riferimento all'anno 2010;
4. Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di affitto per l'anno 2010 o parte di esso (copie ricevute del pagamento dell'affitto; copia del bonifico bancario di pagamento dell'affitto; dichiarazione di avvenuto pagamento dei canoni di locazione effettuata dalla proprietà, quest'ultima da ritenersi valida solo se corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del proprietario);
5. Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico – 730 – Mod. CUD) ed ogni altra documentazione utile relativa ai redditi esentasse;
6. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante
7. **Per gli immigrati, certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (art. 11, comma 13, D.Legge 25/8/2008 n.112 coordinato con legge di conversione 6/8/2008 n.133).**

Si specifica che l'importo del canone di locazione deve considerarsi quello risultante dal contratto medesimo, per l'anno 2010 riferito esclusivamente all'alloggio, al netto:

- degli oneri accessori alla locazione;

- delle eventuali somme pagate per la concessioni di arredi e suppellettili, qualora si tratti di immobile parzialmente o totalmente ammobiliato;
- della quota parte del canone complessivo corrisposto per l'affitto di eventuali pertinenze dell'immobile (garage, box, posto auto, ecc..)
- delle somme eventualmente corrisposte dall'affittuario in sede di sottoscrizione del contratto a titolo di cauzione.

I redditi accertati e non dichiarati saranno d'ufficio conteggiati nel reddito complessivo.

L'interessato, a pena di esclusione, dovrà firmare in ogni sua parte il modello di domanda e l'allegata dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche ed anagrafiche del nucleo familiare comprensiva del quadro "E" relativo all'essere consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false e/o dichiarazioni mendaci.

Sui moduli di domanda, inoltre, è previsto che gli istanti possano dare esplicito consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, consapevoli del fatto che, in mancanza del predetto consenso, la richiesta di che trattasi può subire notevole ritardo o impossibilità nella sua definizione.

ART. 3 - FORMULAZIONE GRADUATORIE AVENTI DIRITTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito di presentazione delle istanze, l'Ufficio competente, previa istruttoria delle stesse, redigerà apposite graduatorie contenenti gli elenchi dei beneficiari, obbligatoriamente in ordine crescente di reddito, distinte a secondo delle fasce reddituali di appartenenza (di cui all'art 1 lettere "h" ed "i" del presente Bando), oltre ad altri dati richiesti, seguendo le indicazioni e lo schema di "prospetto riepilogativo risultanze bando (allegato dalla Regione Puglia nella summenzionata Deliberazione di G. R. n. 2076 del 23.09.2011).

Si precisa che le risorse disponibili per il rimborso degli affitti relativi all'anno 2010, assegnati preliminarmente al Comune di Giovinazzo dalla Regione Puglia giusta D.G.R. di cui sopra, ammontano a **€172.060,88**.

I contributi di che trattasi saranno erogati all'atto in cui la Regione Puglia avrà accreditato il predetto finanziamento.

L'erogazione agli aventi diritto avverrà con mandati di pagamento intestati al richiedente il beneficio successivamente all'introito dei fondi da parte del Comune, compatibilmente con i finanziamenti disponibili erogati dalla Regione Puglia ed integrazioni comunali, con il fabbisogno finanziario accertato nell'istruttoria, con la possibilità di assegnare anche un contributo inferiore rispetto al massimo previsto.

Fatta salva la condizione di cui al precedente capoverso, l'importo del beneficio:

- 1) Per i richiedenti individuati nella fascia di cui al punto h) dell'art.1 del presente Bando il contributo da assegnare sarà pari al canone di affitto rimborsabile per l'anno 2010 decurtato di una quota pari al 14% del reddito complessivo del nucleo familiare.
L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a €3.098,74;
- 2) Per i richiedenti individuati nelle fasce di cui al punto i) dell'art.1 del presente Bando, il contributo da assegnare sarà pari al canone di affitto rimborsabile per l'anno 2010 decurtato di una quota pari al 24% del reddito convenzionale annuo del nucleo familiare.
L'importo del contributo annuo non potrà comunque essere superiore a €2.324,06.

Le mensilità di affitto rimborsabili, ai fini del presente bando, potranno essere soltanto quelle per i quali l'interessato produca, allegandola all'istanza, idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento del canone mensile (vedasi documentazione di cui all'art.2 punto 4 del presente Bando)

Qualora sussista una procedura di sfratto per morosità nei confronti del richiedente, per l'alloggio condotto in locazione nell'anno 2010, potranno essere oggetto di rimborso le sole mensilità di affitto corrisposte nell'anno di riferimento, nel caso in cui l'istante ne dimostri l'avvenuto pagamento.

ART. 4 - NORME FINALI

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso e l'allegato modulo di dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche ed anagrafiche del nucleo familiare, possono essere ritirate dai cittadini interessati presso lo Sportello dell'Ufficio Solidarietà Sociale di questo Comune, nei giorni e negli orari di ricezione dell'utenza.

Si specifica che all'atto dell'erogazione dei fondi ai cittadini aventi diritto e per ogni altra comunicazione, si considereranno i dati anagrafici riportati sull'istanza, salvo informativa scritta di eventuali variazioni, effettuata dall'interessato in data successiva alla presentazione della domanda.

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI E DOVRANNO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE IN OGNI PARTE E CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 2 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora le stesse presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, troverà applicazione il comma 3 dell'art.71 del summenzionato T.U.

Nel caso in cui vengono accertate dichiarazioni mendaci, nei confronti del dichiarante troveranno applicazione gli art.75 e 76 del predetto T.U.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e l'espressa accettazione di tutte le modalità previste nel concorso stesso che con la partecipazione al presente bando l'interessato si impegna ad osservare.

Giovinazzo, 17 ottobre 2011

L'ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Cosmo Damiano STUFANO

IL SINDACO
Prof. Antonio NATALICCHIO